

CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

La Legge 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), ha previsto un incremento graduale dell'aliquota contributiva per la Gestione separata, fino ad arrivare, per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, ad una equiparazione dell'aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Interventi normativi successivi hanno mitigato la portata della norma per i soli titolari di partita IVA, come di seguito riepilogato.

Anno	collaboratori con altra copertura previdenziale ✧	collaboratori titolari di pensione diretta (anzianità o vecchiaia)	collaboratori senza altra copertura previdenziale ●
2012	18,00%		27,72%
2013	20,00%		27,72%
2014	22,00%		28,72% ▲
2015	23,50%		30,72% ▲
2016	24,00%		31,72% ▲
2017	24,00%		32,72% ▲
2018	24,00%		33,72%

✧ Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti).

▲ per titolari di partita IVA 27,72%

● Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia.

Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito che per l'anno 2015 è pari a euro 100.324,00, mentre il valore relativo al minimale di reddito per l'anno 2015 è stato fissato in euro 15.548,00. Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.